

(N. 144-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 17 novembre 1948 (V. Stampato N. 56)

d'iniziativa del Deputato CAPALOZZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 NOVEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1948

Applicazione delle disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge (di iniziativa parlamentare del deputato Capalozza) nel suo unico articolo propone di sancire che « *le disposizioni più favorevoli al reo contenute nella legge del 23 luglio 1948, n. 970 si applichino anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto-legge luogotenenziale 10 maggio 1945* ». È già stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre scorso, previa relazione unanime della Commissione terza della Camera e parere favorevole del Ministro Guardasigilli.

La vostra Commissione seconda vi esorta ad approvare senz'altro il progetto, così che diventi legge della Repubblica nel più breve termine.

La norma è di rilievo modesto, ma è umana e saggia.

È semplicemente una integrazione legislativa e tende ad una equa eguaglianza delle leggi.

Nella legge 23 luglio è scritta una attenuante per i casi di più lieve entità (sia pure) con discutibile criterio legislativo, soltanto per

casi indicati e tassativi). È anche scritto - in deroga razionale alle norme dell'articolo 2 del Codice penale - che le norme più favorevoli al reo, volute dalla legge ultima si applicano ai fatti ancora da giudicare commessi sotto l'imperio del decreto 5 febbraio 1948, che la legge 23 luglio ha ratificato ed emendato.

Se non che nella fretta (sempre perniciosa!) del provvedere, perchè il decreto che si voleva ratificare, cessava di aver vigore col 30 giugno, si è dimenticato che prima del decreto 5 febbraio 1948 era in vigore il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 234, che proteggeva lo stesso interesse del paese al disarmo dei cittadini, quando doveva apparire evidente e giusto che anche ai fatti dal marzo

1945 al febbraio 1948, la più favorevole norma era da applicare.

Vorremmo dire che era da applicare *a fortiori*, perchè i detentori di armi subito dopo la liberazione, in quel più anormale periodo, possono avere avuto attenuanti più apprezzabili che i detentori dei successivi anni.

Purtroppo questa proposta di legge non vale per i casi già irrevocabilmente giudicati; ma potrà utilemente intervenire il provvedimento di clemenza che proprio per simili disuguaglianze è stato invocato e pel quale il Senato ha votato in questi giorni la delegazione al Presidente della Repubblica.

GONZALES, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni più favorevoli al reo, contenute nella legge 23 luglio 1948, n. 970, concernente la ratifica e proroga con modificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, per il controllo delle armi, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.